



Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera

## **Promemoria: riserve dei contributi del datore di lavoro**

1. I datori di lavoro possono versare anticipatamente i loro contributi per il personale assicurato nella cassa pensione nelle cosiddette riserve dei contributi del datore di lavoro. Non appena il datore di lavoro effettua un primo versamento con la dicitura «riserva dei contributi del datore di lavoro», viene aperto un conto riserve individuale.

Per i contributi alla cassa pensione a carico dei lavoratori indipendenti non possono essere costituite riserve dei contributi del datore di lavoro; è fatta salva un'eventuale regolamentazione di diverso tenore da parte delle autorità fiscali cantonali competenti. Dell'ammissibilità fiscale della costituzione delle riserve dei contributi del datore di lavoro risponde esclusivamente il lavoratore indipendente.

2. Il datore di lavoro può disporre degli averi sul proprio conto riserve soltanto a scopi previdenziali, quali:
  - il versamento di futuri contributi del datore di lavoro;
  - il miglioramento delle prestazioni delle proprie persone assicurate.
3. L'importo depositato sul conto riserve è remunerato. Il tasso d'interesse è fissato periodicamente dall'organo paritetico della cassa di previdenza.
4. In qualsiasi momento è possibile effettuare versamenti sul conto riserve e richiamare il saldo dei fondi disponibili. Il conto riserve non può essere scoperto.
5. L'importo massimo ammissibile sul conto riserve corrisponde di regola a cinque contributi annui del datore di lavoro. Per contributi del datore di lavoro s'intendono quelle parti dell'onere previdenziale a favore del personale assicurato, che sono a carico del datore di lavoro.

Dell'ammissibilità fiscale della costituzione delle riserve dei contributi del datore di lavoro risponde esclusivamente il datore di lavoro.

6. In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in seguito al passaggio a un altro istituto di previdenza, le riserve dei contributi del datore di lavoro sono trasferite al nuovo istituto di previdenza.
7. In caso di liquidazione o fallimento dell'azienda affiliata, un eventuale avere sul conto viene in primo luogo impiegato per la copertura di contributi scoperti e, in secondo luogo, per il miglioramento dell'aver previdenziale delle persone assicurate in rapporto ai loro anni di contribuzione.
8. È escluso il versamento delle riserve dei contributi al datore di lavoro, in caso di scioglimento del contratto di affiliazione ai sensi della regolamentazione della liquidazione parziale, è stata costituita una riserva dei contributi del datore di lavoro e questa non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo poiché il datore di lavoro non ha più dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo, la riserva viene sciolta e i fondi liberi assegnati alla cassa pensione.
9. I trasferimenti delle riserve dei contributi del datore di lavoro e gli ordini per l'impiego delle stesse vanno indirizzati per iscritto alla cassa pensione.
10. Al termine dell'anno civile il datore di lavoro riceve un estratto del conto riserve. Su richiesta viene anche allestito un estratto nel corso dell'anno.